

CITTA' DI PORCIA

PROVINCIA DI PORDENONE

Rep.A.P.n. 19

Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di farmacie comunali e per l'esercizio sulla società di gestione del controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'anno DOENILAUNDICI, il giorno VENTATO del mese di GIUGNO tra i Comuni di:-----

- **Porcia**, C.F. 00077810935, rappresentato dal Sindaco sig. Stefano Turchet in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 10/03/2011-----
 - **Brugnera** C.F. 80005350931, rappresentato dal Sindaco sig. Ivo Moras in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 28/04/2011 e della Giunta Comunale n.113 del 17.05.2011-----
- in appresso denominati "Enti locali".-----

-----**PREMESSO**-----

- Che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 171 in data 20.12.2005 il Comune di Porcia ha trasformato l'Azienda Speciale Purliliese in Società per azioni con la denominazione "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." a capitale interamente pubblico di cui, sino ad ora, il Comune medesimo è stato socio unico;-----

- Che, con deliberazione consiliare n.25 in data 10/03/2011 e, rispettivamente, n. 19 in data 28/04/2011 il Comune di Porcia e il Comune di Brugnera hanno approvato lo schema della presente convenzione intercomunale ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267 del 2000 e s.m.i., come richiamato dall'art. 29, comma 2 dello statuto di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." da sottoscrivere da parte degli Enti locali soci per la determinazione delle modalità di esercizio del controllo congiunto sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi.-----

- Che il sopra ricordato art. 30 del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i. disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, in particolare, al comma 4, prevede che le convenzioni tra enti locali possano stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;-----

- Che, pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.", di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a mezzo dell'assemblea di coordinamento di cui all'art. 29, comma 3 dello Statuto della società, costituita

IL SINDACO
Stefano TURCHET



IL SINDACO



come in appresso;-----

Tutto ciò premesso,-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Durata e recesso

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione, in maniera coincidente con la durata di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." e cioè fino al 31 dicembre 2036.-----
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e società.-----
3. La dichiarazione di recesso, comunicata all'altro Ente locale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza del medesimo entro il mese di gennaio, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.-----
4. La perdita della qualità di socio in "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di soprassedere, per qualsiasi causa, all'affidamento del proprio servizio di gestione di farmacia comunale a "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A."-----

Art. 2

Assemblea di coordinamento

1. L'esercizio da parte degli Enti locali di un controllo, nei confronti di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.", analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso l'Assemblea di coordinamento di cui all'art. 29, comma 2 dello Statuto della società, costituita da numero 2 rappresentanti per ciascuno degli Enti locali firmatari scelti tra persone dotate di competenza, capacità professionali ed indipendenza di giudizio e numero 1 nominato di comune accordo dai componenti designati dagli Enti locali scegliendolo tra le persone munite dei suddetti requisiti ed in posizione di terzietà rispetto agli Enti stessi, con funzioni di Presidente.-----


Art. 3

Funzionamento dell'Assemblea di coordinamento

1. L'Assemblea di coordinamento si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente convenzione, per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne faccia richiesta un componente. In ogni caso, l'Assemblea di coordinamento si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina degli Amministratori o dei Sindaci.-----



IL SINDACO



2. La convocazione dell'Assemblea di coordinamento è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione.-----

3. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l'Assemblea di coordinamento, quest'ultima delibera a maggioranza assoluta dei propri membri, compreso il Presidente.-----

4. Ciascun rappresentante degli Enti locali può votare nelle assemblee di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." in maniera difforme dalla volontà espressa dall'Assemblea di coordinamento purché depositi presso la Sede della Società motivazione scritta a sostegno della propria decisione almeno 3 giorni prima della data dell'assemblea. Il documento va allegato al verbale della seduta. Gli Enti locali restano comunque liberi di esprimere nell'assemblea della società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum di cui al precedente comma 3 non sia raggiunto, ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'assemblea della società, che ai sensi di legge, consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.-----

Art. 4

Poteri dell'Assemblea di coordinamento

1. Al fine dell'esercizio da parte dell'Assemblea di coordinamento del controllo analogo a quello che gli Enti soci eserciterebbero sui propri uffici, gli organi sociali di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A." sono tenuti:-----

a) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento i documenti programmatici della Società, il bilancio di esercizio, gli ulteriori atti indispensabili al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società.-----

2. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire ai Comuni soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo di "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.": pertanto gli atti di cui sopra devono essere trasmessi e approvati dall'Assemblea di coordinamento prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.-----

3. A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti è consentito a ciascun Comune socio il diritto di domandare, sia nell'Assemblea della società, sia fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, che è tenuto a provvedere anche su richiesta dei Consiglieri comunali, informazioni in merito alla gestione del servizio pubblico da esso affidato alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi



tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

Art. 5

Rapporti finanziari tra Enti locali

1. L'Ente locale che receda dalla presente convenzione ai sensi del precedente art. 1) è tenuto a regolare i rapporti di debito-credito con l'altro Ente locale e con la Società. Gli Enti locali restano responsabili dell'eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato ai sensi del precedente art. 1) e dei danni eventualmente derivanti all'altro Ente locale e alla società in dipendenza di tale recesso.

2. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente Convenzione vengano imputate a "FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A."

Art. 6

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti firmatarie della presente Convenzione, oltre ad un arbitro con funzioni di Presidente, nominato dai medesimi arbitri di designazione comunale. In caso di disaccordo, l'arbitro con funzioni di Presidente sarà designato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta degli altri arbitri o della parte più diligente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Porcia
Il Sindaco Stefano Turchetto



Per il Comune di Brugnera
Il Sindaco Ivo Moras

